PROVVEDIMENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA RIGUARDANTI INCENTIVI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AGRICOLTURA, INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO E TRASPORTI

Art. 7

Meccanizzazione agricola - Fondo di rotazione

Il "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura", di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, e' ulteriormente incrementato della somma di lire 85 miliardi. Con le disponibilita' del "fondo di rotazione" possono essere concessi, oltre che prestiti per gli scopi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 910, anche mutui di durata fino a 10 anni, per l'acquisto di attrezzature mobili e semimmobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua, ancorche' dette attrezzature costituiscano parte integrante di impianti fissi di irrigazione. I predetti mutui possono essere, altresi', concessi per la installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori di aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonche' altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione. Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti, l'importo del mutuo e' commisurato al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo puo' essere concesso nella misura del 75 per cento della predetta spesa. Sara' accordata priorita' alle domande presentate dai coltivatori diretti e dalle cooperative agricole di cui al primo periodo del precedente comma. Alle operazioni di mutuo, di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle operazioni di mutuo e di prestito disposte con provvedimenti emanati dalle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono estese, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 36 della predetta legge n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni. La durata del "fondo di rotazione", di cui al primo comma, e' prorogata al 31 dicembre 1995.

Versione in vigore dal 18 ottobre 1975, non più in vigore dal 22 dicembre 1996 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti
Estremi	Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377
Titolo	III — Agricoltura
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-il-rilancio-dell-economia-riguardanti-incentivi-a/art-7-meccanizzazione-agricola-fondo-di-rotazione/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it